



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CENTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART. 3 ALIQUOTE E TARIFFE
- ART. 4 AGEVOLAZIONI

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- ART. 5 FORME DI GESTIONE
- ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
- ART. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE

- ART. 8 REQUISITI DELL' ATTO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN RETTIFICA O D' UFFICIO
- ART. 9 ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO
- ART. 10 IMPORTO MINIMO PER RECUPERO TRIBUTARIO
- ART. 11 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI MORATORI
- ART. 12 DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI
- ART. 13 RIMBORSI
- ART. 14 COMPENSAZIONE: DEFINIZIONE, PRESUPPOSTI ED EFFETTI
- ART. 15 COMPENSAZIONE SU ISTANZA DEL DEBITORE
- ART. 16 COMPENSAZIONE D' UFFICIO

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- ART. 17 DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
- ART. 18 PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI INTERPELLO
- ART. 19 ISTANZA DI INTERPELLO
- ART. 20 ADEMPIMENTI DEL COMUNE
- ART. 21 EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL' ISTANZA DI INTERPELLO

CAPO II AUTOTUTELA

- ART. 22 ESERCIZIO DELL' AUTOTUTELA

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 23 OGGETTO DELL' ADESIONE
- ART. 24 AMBITO DELL' ADESIONE
- ART. 25 COMPETENZA
- ART. 26 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 27 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL' UFFICIO
- ART. 28 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 29 SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO
- ART. 30 CONTENUTO DELL' ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 31 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 32 MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 33 PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

TITOLO V ENTRATE PATRIMONIALI

- ART. 34 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
- ART. 35 ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE
- ART. 36 RATEIZZAZIONE
- ART. 37 RIMBORSI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
- ART. 38 COMPENSAZIONE SU INIZIATIVA DELL' AMMINISTRAZIONE

TITOLO VI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 39 REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 40 PROCEDIMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 41 NORME DI RINVIO

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo n.446/1997 e dell'art. 50 della legge n.449/1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei singoli regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
3. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, le entrate derivanti da oneri concessori, sanzioni amministrative, le somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti, tutte le entrate proprie di diversa natura rispetto alle precedenti elencate.

Art. 3 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte per la successiva deliberazione da parte dell'organo competente, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per riduzioni ed esenzioni sulle entrate comunali sono individuati dall'Amministrazione, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione dei tributi e delle altre entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, scegliendo una delle forme previste dall' art. 52 comma 5 del decreto legislativo n. 446/1997, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Ai sensi di legge, per le entrate tributarie, è designato con deliberazione della Giunta Comunale e per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo.

2. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;

c) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili di tutte le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 Requisiti dell'atto di accertamento tributario in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) dell'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento, emessi a partire dall' 1/1/2020, a norma della L. 160/2019, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l' esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell' esecuzione forzata.
2. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
3. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10 Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo ad accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative od interessi, qualora la somma dovuta, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero, a seguito della notifica di atti che superano cumulativamente detto importo.

Art. 11 Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di imposta sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 1 punto percentuale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché

intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

Art. 12 Dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento tributari

1. Il Funzionario Responsabile del tributo su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di riscossione coattiva, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i..
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. La dilazione viene determinata in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00, secondo il seguente schema:
 1. fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 2. da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 3. da euro 500,01 ad euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 4. da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 5. da euro 2000,01 ad euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 6. da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 7. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili
4. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

IMPORTO DEL DEBITO	PERSONE FISICHE DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Fino ad € 6.000,00	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà
Da € 6.000,01	Presentazione dichiarazione ISEE che sarà valutata dall' ufficio	Valutazione situazione finanziaria dimostrata con la presentazione dell'ultimo estratto di tutti I conti correnti postali e bancari intestati alla ditta, accompagnati dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa la completezza del dato fornito

5. La richiesta di rateizzazione presentata entro il termine per proporre ricorso avverso l' avviso di accertamento, comporta l'applicazione degli interessi ulteriori al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale.

6. Se il contribuente chiede la rateizzazione oltre il termine per proporre ricorso ma entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, il piano di rateizzazione prevede l'applicazione degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 DPR n. 602/1973 (attualmente il 2,68%), oltre alla applicazione degli oneri di riscossione nella misura del 3%, fino ad un massimo di 300 euro.
7. Se il contribuente chiede la rateizzazione oltre 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, il piano di rateizzazione prevede l'applicazione degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 DPR n. 602/1973 (attualmente il 2,68%), oltre alla applicazione degli oneri di riscossione nella misura del 6%, fino ad un massimo di 600 euro.
8. In caso di richieste di dilazione di importi che l'Ente ha già affidato in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
9. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
10. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
11. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 13 Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 11 comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Art. 14 Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare sia di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune sia di un debito assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 15 Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare.

Articolo 16 Compensazione d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore nei confronti del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Funzionario Responsabile del Tributo

- che ne sia venuto a conoscenza, può applicare la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, l'Ente procede al versamento per la differenza.
 3. La compensazione credito/debito è esclusa in caso di:
 - a) importo a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 17 Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento, in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie per i tributi comunali di competenza del comune di Cento.

Art. 18 Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente, attraverso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Cento; l'istanza può

essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 19 Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
3. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 18 comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 18;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 2, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 20 Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di sessanta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 21 Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 19 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 20 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II AUTOTUTELA

Art. 22 Esercizio dell' autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell' atto:
 - l' errore di persona
 - l' errore logico o di calcolo
 - l' errore sul presupposto
 - la doppia imposizione
 - la mancata considerazione di pagamenti
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. L' annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23 Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel sopra citato decreto, ad esclusione delle disposizioni contenute nell' art. 5 ter.

Art. 24 Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano

pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Per l'Imu il ricorso all'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili.

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 25 Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 26 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del d lgs 218/97. (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio)

b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 27 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 28 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito, il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 29 Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

Art. 30 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 31 Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 32 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le norme di cui all' art. 12. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 33 Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione in adesione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento delle rate, in caso di rateizzazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO V ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 34 Accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un titolo giuridico idoneo, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica di bilancio a cui fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a

tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio.

2. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, a norma della L. 160/2019 e come meglio individuato dal successivo articolo 35, reca l'individuazione del debitore, il motivo della pretesa, la somma dovuta, gli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, il termine perentorio per il pagamento e le relative modalità, l'indicazione del responsabile del procedimento. E' reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00.

Articolo 35 Accertamento esecutivo patrimoniale

1. Gli atti emessi dal Comune a partire dall' 1/1/2020, a norma della L. 160/2019, finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, sono potenziati mediante le seguenti disposizioni.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale, deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

Articolo 36 Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di riscossione coattiva, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00 (per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00), secondo il seguente schema:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

IMPORTO DEL DEBITO	PERSONE FISICHE DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Fino ad € 6.000,00	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà	Dichiarazione stato di temporanea difficoltà
Da € 6.000,01	Presentazione dichiarazione ISEE che sarà valutata dall' ufficio	Valutazione situazione finanziaria dimostrata con la presentazione dell'ultimo estratto di tutti i conti correnti postali e bancari intestati alla ditta, accompagnati dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa la completezza del dato fornito

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio

della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

Articolo 37 Rimborsi delle entrate patrimoniali

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di prescrizione ed è disposto dal Responsabile dell'entrata.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento.

3. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o rigetto.

4. Non si procede a rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

Articolo 38 Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.

2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

3. La compensazione legale è attuata dal Responsabile dell'Entrata che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.

4. Il Responsabile dell'entrata adotta i provvedimenti amministrativi e contabili, notificando all'interessato l'intervenuta adozione del provvedimento.

5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

TITOLO VI

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 39 Regole generali per la riscossione coattiva

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successivi alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione coattiva finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all' art. 1 commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i..
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate può essere effettuata:
 - in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all' art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del dpr n. 602/1973;
 - mediante l' Agente nazionale della riscossione se la riscossione è affidata ad Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi del D.L. n. 193/2016, convertito con L. n. 225/2016.
4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, escluse dalla applicazione del comma 792 dell' art. 1 L. 160/2019, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Per quanto riguarda le entrate non aventi natura tributaria, ad esclusione di quelle relative alle contravvenzioni stradali, i responsabili dei servizi competenti dovranno tempestivamente comunicare al responsabile del servizio ufficio unico entrate, di norma entro il termine dell'esercizio, le liste di carico secondo le modalità del tracciato che verranno messe a disposizione dall' Agente Nazionale, complete degli estremi anagrafici (nome, cognome, c. f., data di nascita, indirizzo) dei debitori morosi, attestando altresì la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione, l'avvenuta notifica della richiesta di pagamento e autorizzando l'attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo. Il responsabile del servizio ufficio unico entrate acquisite le comunicazioni di cui sopra, provvederà ad affidare il carico ad Agenzia Entrate Riscossione. Sono attribuite al servizio ufficio unico entrate tutte le attività connesse alla riscossione a mezzo ruolo sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell' entrata competente. Non spettano invece alla competenza del servizio ufficio unico entrate le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale o secondo le regole civilistiche.
6. Nel caso di riscossione coattiva mediante Agente nazionale della riscossione, la sospensione o la cancellazione con conseguente discarico di partite iscritte a ruolo coattivo, è disposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, sulla base degli elementi e della documentazione che devono essere forniti dai responsabili dei servizi gestori dell' entrata

7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 40 Procedimento per la riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento della riscossione coattiva in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti precedentemente adottati, prevalgono le norme previste nel presente regolamento.

Articolo 42 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.